

# CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

## Massimali anno 2020

Con la circolare n° 20 del 10 febbraio 2020, l'Inps ha pubblicato i nuovi importi mensili massimi per i trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, riguardanti l'anno 2020. Decorrono dal 1° gennaio 2020 e sono stabiliti nelle seguenti misure.

1° MASSIMALE per retribuzioni mensili lorde FINO A€ 2.159,48		2° MASSIMALE per retribuzioni mensili lorde OLTRE € 2.159,48	
indennità mensile lorda	€ 998,18	indennità mensile lorda	€ 1.199,72
indennità mensile netta*	€ 939,89	indennità mensile netta*	€ 1.129,66

Attenzione: Tale indennità è comprensiva dei ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturate durante il periodo di integrazione salariale

\*N.B.: al lordo delle trattenute fiscali.

# CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

## Massimali anno 2020 - Quota oraria

1° MASSIMALE				2° MASSIMALE			
Mese	Massima le mensile	Divisor e mobile	Quota oraria CIG	Mese	Massima le mensile	Divisor e mobile	Quota oraria CIG
gennaio	939,89	184	5,11	gennaio	1129,66	184	6,14
febbraio	939,89	160	5,87	febbraio	1129,66	160	7,06
marzo	939,89	176	5,34	marzo	1129,66	176	6,42
aprile	939,89	176	5,34	aprile	1129,66	176	6,42
maggio	939,89	168	5,59	maggio	1129,66	168	6,72
giugno	939,89	176	5,34	giugno	1129,66	176	6,42
luglio	939,89	184	5,11	luglio	1129,66	184	6,14
agosto	939,89	168	5,59	agosto	1129,66	168	6,72
settembre	939,89	176	5,34	settembre	1129,66	176	6,42
ottobre	939,89	176	5,34	ottobre	1129,66	176	6,42
novembre	939,89	168	5,59	novembre	1129,66	168	6,72
dicembre	939,89	184	5,11	dicembre	1129,66	184	6,14

N.B.: le quote orarie sono già al netto dei contributi Inps. Andrà poi applicata la normale tassazione Irpef.



Il Decreto Cura Italia prevede specifici ammortizzatori sociali straordinari a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro a seguito della Emergenza Coronavirus.

La casuale unica è la sospensione o riduzione dell'orario conseguente alla emergenza Covid-19.

Non devono aver obbligatoriamente consumato prima le ferie maturate.

Trattamento economico: 80% della retribuzione con tetto massimo e contribuzione figurativa


# PER I LAVORATORI SOSPESI

## **CIGO Covid-19** Cassa Integrazione Ordinaria

È per i lavoratori dipendenti dei settori Industria. Durata: fino al massimo di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Termini di presentazione domanda: entro quattro mesi da quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Può essere anticipata dall'azienda.



## **CIGO Covid-19** per imprese già in Cassa Integrazione Straordinaria e Contratto di Solidarietà

La Cigo Covid-19 sospende e sostituisce la Cigs. È disponibile anche per i lavoratori che utilizzano la Cigs nell'ambito di un Contratto di Solidarietà.



## **Assegno ordinario FIS Covid-19** Fondo Integrazione Salariale

Per i lavoratori dipendenti del settore Terziario. Può essere anticipato dall'azienda.

### **1. Aziende che occupano dai 16 dipendenti in su**

Durata: fino al massimo di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

Termini di presentazione domanda: entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

### **2. Aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti**

Fino ad oggi potevano richiedere solo l'Assegno di solidarietà, ora possono richiedere l'Assegno ordinario per causalità Covid-19.



## **CIGO Covid-19** per imprese che hanno in corso Assegni di solidarietà

La Cigo sospende e sostituisce l'Assegno di solidarietà pagato dal FIS.

## **CIGD Covid-19** Cassa Integrazione in Deroga

Ne possono beneficiare i lavoratori occupati in imprese private con meno di 6 dipendenti; in Veneto fino ad un massimo di 13 settimane. Può essere retroattiva a partire dal 23 febbraio 2020.

È disponibile anche per chi lavora in aziende con più di 5 dipendenti che hanno esaurito il periodo di fruizione di tutti gli altri ammortizzatori.

Copre anche le tipologie di lavoratori dipendenti che sono esclusi dagli ammortizzatori ordinari. È estesa al settore agricolo, della pesca e del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Vi accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Per i lavoratori del settore agricolo il trattamento per le ore di riduzione o sospensione delle attività è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.




### **Attenzione:**

**L'indennità è comprensiva dei ratei di tredicesima e delle mensilità aggiuntive maturate durante il periodo di integrazione salariale.**

**Le ferie e i permessi maturano proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.**

**In caso di più di 15 giorni di CIG la Gratifica Natalizia viene decurtata di un dodicesimo.**



# CALCOLI INTEGRAZIONE SALARIALE

## A zero ore retribuzione annua lorda di 30.000 euro

Occorre preliminarmente calcolare la retribuzione persa mensile data da  $30.000/12= 2.500$  euro (si considerano anche le mensilità aggiuntive).

**L'importo della retribuzione mensile supera il valore di 2.159,48 euro quindi l'integrazione lorda mensile al netto della ritenuta del 5,84% e a lordo delle imposte è pari a 1.199,72 euro.**

## A zero ore senza applicazione del massimale CIG e retribuzione annua lorda di 12.000 euro

Occorre preliminarmente calcolare la retribuzione persa mensile data da  $12.000/12= 1.000$  euro (si considerano anche le mensilità aggiuntive).

L'importo della retribuzione mensile è inferiore al valore di 2.159,48 euro quindi l'integrazione lorda mensile è pari a  $1.000*80%= 800$  euro.

**L'importo di 800 euro è inferiore al massimale di 998,18 euro quindi il valore dell'integrazione mensile al netto della ritenuta del 5,84% e a lordo delle imposte è pari 753,28 euro.**

## Con riduzione di orario e applicazione del massimale di 998,18 euro

Con riduzione dell'orario di lavoro del 60%, orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e retribuzione lorda annua di 25.000 euro. Ore lavorabili 176 nel mese di aprile 2020. Vengono integrate 24 ore a settimana ( $40*60%$ ).

Occorre preliminarmente individuare la retribuzione persa su base oraria pari alle Ore lavorabili nel mese. Quindi:  $(25.000/12)/176= 11,84$  euro.

Il valore dell'integrazione salariale orario è pari a  $11,84*80%=9,47$  euro; 8,51 euro al netto del 5,84%.

Occorre individuare il valore su base oraria del massimale applicabile che è pari al valore di 998,18 euro perché la retribuzione persa mensile  $25.000/12=2.083,33$  è inferiore al valore di 2.159,48 euro.

Pertanto il valore orario del massimale è dato da:  $(998,18/173)=5,77$  euro; 5,43 euro al netto del 5,84%.

**Considerato che l'importo del massimale orario d'integrazione è inferiore all'importo ordinario di integrazione, l'importo settimanale d'integrazione salariale al lordo delle imposte è dato da:  $5,43*24=130,932$  euro.**

## Con riduzione di orario e contratto part time

Con riduzione di orario del 60% nei confronti di lavoratore in part time orizzontale al 40%, con conseguente orario di lavoro settimanale pari a 16 ore, retribuzione annua lorda di 8.000 euro. Ore lavorabili nel mese 72. Vengono integrate 9,6 ore a settimana ( $16*60%$ ). Occorre preliminarmente individuare la retribuzione persa su base oraria rispetto alle Ore lavorabili 176 nel mese di aprile 2020.

Il coefficiente da CCNL di 176 diventa infatti:  $176*40%=70,4$  quindi:  $(8.000/12)/70,4= 9,47$  euro.

Il valore dell'integrazione salariale orario sarebbe pari a  $9,47*80%=7,576$  euro; 7,133 euro al netto del 5,84%. Occorre individuare il valore del massimale applicabile,  $2.159,48*40%=863,79$  euro.

Pertanto il valore orario di 863,79 è dato da:  $863,79/72=11,99$  euro. Essendo il valore orario della retribuzione di riferimento (7,133 euro) inferiore al valore orario della retribuzione di 2.159,48 (12,27 euro) il massimale applicabile è quello di 998,18 euro. Il valore orario dell'importo del massimale di 998,18 euro è dato da:  $998,18*40%/72=5,54$  euro, 5,21 euro al netto del 5,84%.

**Considerato che l'importo del massimale orario di integrazione è inferiore all'importo ordinario d'integrazione, l'importo settimanale d'integrazione salariale al lordo delle imposte e al netto del 5,84% è dato da:  $5,21*9,63=50,17$  euro.**